

Firenze, lì 4 aprile 2016

**Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
00145 Roma**

e

**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T
Casella Postale 22
10121 Torino**

Raccomandata a/r

Oggetto: Direzione Centrale Normativa - Istanza di consulenza giuridica esterna – Modalità di cessazione/sospensione canone Rai per persone degenti in case di riposo, RSA e strutture affini ex regio decreto-legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944

L'Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, con sede in Firenze, via Cavour 68, in persona del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede dell'Associazione, in quanto associazione rappresentativa di interessi diffusi e generali, rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- fino al 31 dicembre 2015 i contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta nota come "Canone Rai" in quanto detentori di apparecchio televisivo, che erano lungodegenti presso case di riposo, Residenze Assistenziali per anziani o per disabili e, in ogni caso, strutture affini di lungodegenza, potevano comunicare la cessazione dell'uso dell'apparecchio ed essere pertanto esonerati/sospesi dal pagamento dell'imposta;
- tale informazione era contenuta e sintetizzata nelle FAQ del sito abbonamenti Rai:

"<http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx>:

1. Mi sono trasferito in Casa di Riposo, posso disdire il canone?

Se l'intestatario dell'abbonamento si trasferisce in Casa di Riposo, puo' chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Ufficio territoriale di Torino 1

Sportello S.A.T.

Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura."

- in seguito all'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, art. 1 comma 158, non è più possibile chiedere il suggellamento dell'apparecchio televisivo;
- la richiesta di cessazione dell'abbonamento per ricovero in struttura di riposo non era fondata sulla normativa relativa al suggellamento, tanto che non era richiesto l'invio di alcun vaglia postale (necessario per il suggellamento).

- detta norma, peraltro, non ha abrogato l'art. 10 del regio decreto 246 del 1938 a mente del quale: "Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno";

- pertanto, ad avviso della scrivente associazione, è ancora possibile chiedere la sospensione/disdetta/cessazione del canone Rai nel caso in cui il contribuente, degente in casa di riposo o strutture affini, abbia mantenuto residenza anagrafica e utenza elettrica nella propria abitazione di residenza anagrafica.

Ciò premesso, l'Aduc come sopra rappresentata,

CHIEDE

Se il contribuente, detentore di apparecchio tv presso la propria residenza anagrafica ma con dimora presso una casa di riposo o struttura affine, possa essere esonerato dal pagamento dell'imposta canone Rai, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino 1-Sportello S.A.T.

In fede,

Vincenzo Donvito

legale rappresentante Presidente Aduc